

Avviso alla clientela

VARIAZIONE UNILATERALE GENERALIZZATA

Ad integrazione dell'Avviso alla Clientela del 31 gennaio 2014, si informa la Spettabile Clientela, per maggior chiarezza, che, a seguito dell'ingresso nell'area unica dei servizi di pagamento Sepa, Banca CIS – Credito Industriale Sammarinese Società per Azioni, ha provveduto ad integrare le disposizioni contenute nel contratto di conto corrente di corrispondenza, come da allegato riportato nella presente, adeguando le stesse alla regolamentazione vigente (Regolamento 2013-05) e apportando unilateralmente quelle ulteriori variazioni ritenute conseguenti o comunque connesse.

“NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO IN EURO RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO BCSM N. 05-2013

Art. 1 – Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti delle norme di seguito riportate valgono le seguenti definizioni:

- **Addebito Diretto:** un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui l'operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in base al consenso del pagatore (DIRECT DEBIT);
- **Banca:** Banca CIS – Credito Industriale Sammarinese Società per Azioni;
- **Beneficiario:** il soggetto destinatario di un'Operazione di Pagamento;
- **Bonifico:** un servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento di un beneficiario, eseguito tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate da un conto di pagamento del pagatore da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore medesimo, sulla base di un'istruzione data dallo stesso pagatore (CREDIT TRANSFER);
- **Cliente:** la persona fisica che nelle Condizioni Contrattuali può acquisire la veste di Pagatore o di Beneficiario;
- **Condizioni Contrattuali:** le norme qui di seguito riportate;
- **Conto di pagamento:** il conto corrente indicato dal Cliente per l'esecuzione delle Operazioni di Pagamento;
- **Data di Regolamento:** la data in cui sono assolti gli obblighi relativi al trasferimento di fondi tra il prestatore dei servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario;
- **Data Valuta:** la data di riferimento usata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;
- **Giornata Operativa:** il giorno in cui il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento è operativo in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;
- **Identificativo Unico:** la combinazione di lettere, numeri o simboli che viene utilizzata per identificare il conto del Beneficiario di un'Operazione di Pagamento e/o il Beneficiario del servizio di pagamento. L'Identificativo Unico viene fornito dal Prestatore di Servizi di Pagamento a ciascun proprio cliente;
- **Mandato:** l'espressione del consenso e dell'autorizzazione prestati dal pagatore al beneficiario e (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario) al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, per consentire al beneficiario di disporre l'incasso addebitando il conto di pagamento indicato dal pagatore e per consentire al prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo di attenersi alle istruzioni impartite;
- **Operazione di Pagamento:** l'attività, posta in essere su istruzioni del Pagatore o del Beneficiario, di trasferire fondi;
- **Ordine di Pagamento:** l'istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un'Operazione di Pagamento;
- **Paese SEPA:** paese membro dell'Unione Europea (inclusa l'Italia) o comunque aderente all'area unica dei pagamenti in euro (inclusa la Repubblica di San Marino);
- **Pagatore:** il soggetto titolare o meno di un conto di pagamento che impartisce un Ordine di Pagamento;
- **Prestatore di Servizi di Pagamento:** la banca del Pagatore e/o la banca del Beneficiario;
- **Rid ad importo fisso:** operazioni di addebito diretto ad importo prefissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione dell'addebito in conto;
- **Rid finanziario:** operazioni di addebito diretto collegate alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di

BANCA CIS – CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE SOCIETA' PER AZIONI

Sede e Direzione Generale in Piazza G. Bertoldi, 8 · 47899 Serravalle · Repubblica di San Marino
Iscritta nel Registro delle Società il 02/07/2008 al n° 5484 · COE SM 00155 · Capitale Sociale € 43.000.000,00 i.v.
Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il Decreto Delegato n. 111 del 22 luglio 2011
Tel. (+378) 0549 8740 · Fax (+378) 0549 874116 · www.bancacis.sm

- operazioni aventi finalità di investimento;
– Strumenti di Pagamento: gli strumenti di pagamento elencati nell'art. 2.

Art. 2 - Condizioni Contrattuali

1. Le Condizioni Contrattuali disciplinano l'esecuzione di Operazioni di Pagamento, singole o ricorrenti, nell'ambito della prestazione di Strumenti di Pagamento da e verso Paese SEPA di seguito indicati:

- Bonifici in euro (CREDIT TRANSFER) purché non urgenti;
- Addebito Diretto (DIRECT DEBIT) ad esclusione, fino al 31.01.2016, dei RID ad IMPORTO FISSO e dei RID FINANZIARI.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le Condizioni Contrattuali si applicano alle operazioni di Bonifico e Addebito Diretto denominate in euro in presenza delle seguenti condizioni:

- L'unico o entrambi i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario interessati dall'operazione di bonifico o di addebito diretto sono situati nella Repubblica di San Marino;
- Un Prestatore di Servizi di Pagamento è situato nella Repubblica di San Marino e l'altro in un Paese SEPA.

Art. 4 - Operazioni di Pagamento

1. Le Operazioni di Pagamento possono essere disposte direttamente dal Pagatore o, se lo Strumento di Pagamento lo consente, su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite.
2. Il Pagatore o il Beneficiario possono disporre Operazioni di Pagamento, volta per volta o in via continuativa, se il relativo Strumento di Pagamento lo consente.
3. Le Operazioni di Pagamento sono eseguite sul Conto di Pagamento mediante Ordini di Pagamento.
4. Il Cliente Pagatore si impegna a compilare in modo chiaro e leggibile gli Ordini di Pagamento redatti per iscritto, le comunicazioni, nonché i documenti in genere diretti alla Banca e a fornire tutti i dati necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento.
5. Laddove il Cliente Pagatore utilizzi i Servizi Telematici, di Web Banking e/o servizi simili, egli si impegna altresì a rispettare le specifiche disposizioni previste per l'inoltro degli Ordini di Pagamento via telefono e via internet.

Operazioni di Pagamento disposte dal Cliente Pagatore (CREDIT TRANSFER)

Art. 5 - Oggetto del servizio

1. Con il servizio bonifici la Banca esegue su disposizione del Cliente un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario presso una propria filiale o presso la filiale di altro Prestatore di Strumenti di Pagamento in San Marino, in Italia o all'estero (bonifico in uscita), o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo).

Art. 6 - Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento

1. Il Cliente Pagatore deve prestare il suo consenso per l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento.
2. Il consenso ad eseguire un'Operazione di Pagamento deve essere prestato in forma scritta su supporto cartaceo, ovvero, laddove il Cliente Pagatore abbia aderito ai Servizi Telematici di Web Banking e/o servizi simili e sia consentito dal servizio medesimo, a mezzo telefono o via internet.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, salvo che l'Ordine di Pagamento sia diventato irrevocabile ai sensi del successivo art. 9.
4. La revoca del consenso deve essere data nella stessa forma in cui il consenso è stato prestato.
5. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

Art. 7 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca.
2. L'Ordine di Pagamento impartito in forma cartacea o con altra modalità prevista dai contratti di adesione ai Servizi Telematici di Web Banking e/o servizi simili si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è pervenuto alla Banca.
3. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
4. Il Cliente Pagatore e la Banca possono concordare che l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento sia avviata in un determinato giorno o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca. Ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per la Banca, l'ordine s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

Art. 8 - Rifiuto di un Ordine di Pagamento

1. La Banca - con esonero da responsabilità - può rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono, quando l'ordine non è stato compilato o in modo chiaro e

leggibile, o non è corretto, o non riporta i dati richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia, o non vi sono sul Conto di Pagamento fondi sufficienti per eseguirlo, oppure risulta contrario alle disposizioni vigenti.

2. L'ordine impartito in assenza di fondi sufficienti si considera definitivamente rifiutato indipendentemente dalla successiva costituzione dei fondi.

3. Qualora la Banca rifiuti di eseguire l'Ordine di Pagamento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché in caso di errori materiali da lui stesso causati, la procedura che lo stesso potrà utilizzare per correggerli, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni di legge o regolamentari. Le predette comunicazioni saranno effettuate dalla Banca secondo le modalità concordate con il Cliente Pagatore.

Art. 9 - Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento

1. Il Cliente Pagatore non può revocare un Ordine di Pagamento una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca.

2. Il Cliente Pagatore può revocare un ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato per l'addebito dei fondi nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 6.

3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente Pagatore e della Banca.

Art. 10 - Responsabilità della Banca per mancata esecuzione o esecuzione non esatta

1. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione dell'Ordine di Pagamento, a meno che non sia in grado di provare di aver accreditato l'importo al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario conformemente a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia con riguardo alla data di accredito dell'importo a detto Prestatore.

2. Quando la Banca è responsabile della mancata o non esatta esecuzione dell'Ordine, previa richiesta scritta del Cliente Pagatore, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, ripristinando la situazione del Conto di Pagamento come se l'operazione eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.

3. Nel caso di inesatta esecuzione, il Cliente Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, comunicando per iscritto alla Banca tale sua scelta, mantenendo o rettificando l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

4. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore.

5. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

Ordini impartiti dal Cliente Pagatore (bonifici in uscita)

Art. 11 - Bonifico verso Paesi dell'Area SEPA - Oggetto del servizio

1. Il bonifico verso Paesi dell'Area SEPA è un bonifico in Euro, effettuato da Pagatore sia residente che non residente eseguito tra Prestatori di Servizi di Pagamento in Paesi dell'Unione Europea o comunque aderenti all'area unica dei pagamenti in euro ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente, approvato dall'EPC (European Payment Council).

2. Fino al 31.01.2016 i bonifici nazionali potranno essere eseguiti mediante l'utilizzo di procedure nazionali (interne/domestiche).

Art. 12 - Bonifico verso Paesi dell'Area SEPA - Dati relativi all'Ordine di Pagamento

1. Per l'esecuzione dell'ordine il Cliente Pagatore deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati:

- se disponibile, il nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario;
- importo dell'ordine;
- il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;
- il Codice BIC (Bank Identification Code) ovvero sia l'indirizzo swift del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, solo se necessario (dato obbligatorio fino al 31.01.2016).

2. In aggiunta, il Cliente Pagatore può fornire le seguenti informazioni:

- la data di esecuzione del bonifico, da intendersi la data dalla quale il Cliente Pagatore chiede alla Banca di addebitare il Conto di Pagamento;
- eventuali informazioni opzionali sul trasferimento.

3. Per bonifici verso l'Italia, l'Identificativo Unico corrisponde all'IBAN del Beneficiario.

4. Per bonifici verso altri Paesi dell'Area SEPA diversi dall'Italia, fino al 31.01.2016 l'Identificativo Unico corrisponde all'IBAN del Beneficiario unitamente al BIC del suo Prestatore di Servizi di Pagamento. Dopo tale data, l'Identificativo Unico corrisponde al solo IBAN del Beneficiario.

Art. 13 - Bonifico verso Paesi dell'Area SEPA - Rifiuto dell'ordine

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, la Banca - con esonero da responsabilità - può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico verso Paesi dell'Area SEPA in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a

causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.

Art. 14 - Bonifici verso Paesi dell'Area SEPA - Addebito del Conto di Pagamento

1. Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con una valuta pari o successiva alla medesima data di esecuzione.

Art. 15 - Bonifici verso Paesi dell'Area SEPA - Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso

1. Il consenso ad eseguire l'ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 6.

Art. 16 - Bonifici verso Paesi dell'Area SEPA - Tempo massimo di esecuzione

1. Per ordini disposti senza indicazione della data di esecuzione, il bonifico viene eseguito al massimo entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.

2. Per ordini disposti con indicazione di una data di esecuzione, l'ordine viene eseguito in tale data, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione. Nel caso in cui sia stata indicata come data di esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

Ordini a favore del Cliente Beneficiario (bonifici in entrata)

Art. 17 - Informazioni relative all'Ordine di Pagamento

1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario esclusivamente sulla base dell'identificativo Unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN).

Art. 18 - Data di valuta di accredito e disponibilità dell'importo

1. La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa.

2. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.

3. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove possibile, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite (DIRECT DEBIT)

Art. 19 - Validità delle deleghe RID conferite in data precedente all'1.02.2014

1. Le deleghe RID conferite in data precedente all'1.02.2014 ed ancora in essere a tale data, rimangono valide ed alle stesse si applicano le disposizioni relative agli addebiti diretti mediante Direct Debit, di cui agli articoli di seguito riportati.

Art. 20 - Direct Debit - Oggetto del servizio

1. Sulla base del Mandato, il Beneficiario impartisce l'Ordine di Pagamento al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento, il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del Conto di Pagamento. Il Servizio viene prestato dalla Banca conformemente alle norme ed alle procedure tempo per tempo stabilite dall'EPC (European Payments Council) con apposito Rulebook.

Art. 21 - Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento

1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Cliente Pagatore può dare il suo consenso al Beneficiario, alla Banca o al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.

2. Il Cliente Pagatore può revocare per iscritto l'Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato per l'addebito dei fondi. La Banca dà comunicazione della revoca al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.

3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente Pagatore, della Banca e del Beneficiario.

4. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

5. Il Cliente Pagatore, **che ha espressamente rinunciato al diritto di rimborso, deve consegnare alla Banca copia del mandato, unitamente alle successive modifiche o revoche, affinché la Banca possa verificare la conformità tra i termini dell'operazione e quanto indicato all'interno del suddetto mandato. In assenza del rilascio del suddetto mandato la Banca non accetterà le disposizioni di pagamento. E' facoltà della Banca dare, comunque, seguito alle disposizioni in assenza di mandato, previo rilascio di apposita dichiarazione con la quale il Cliente attesti tutte le informazioni che il mandato avrebbe fornito, manlevando, quindi, la Banca da ogni responsabilità, per l'esecuzione del pagamento.**

Art. 22 - Ricezione ed esecuzione dell'Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l'ordine, trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, è ricevuto dalla Banca.
2. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
3. L'ordine di pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell'ordine con addebito sul Conto di Pagamento indicato sul Mandato con pari valuta.

Art. 23 - Responsabilità della Banca per mancata esecuzione o esecuzione non esatta

1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore per la mancata esecuzione o per la esecuzione non esatta nel caso in cui il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario non sia responsabile.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la Banca, previa richiesta scritta del Cliente Pagatore, è tenuta a rimborsare al Cliente Pagatore senza indugio l'importo dell'operazione eseguita in modo inesatto e a riportare il Conto di Pagamento allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. Nel caso di inesatta esecuzione, il Cliente Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso mantenendo l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento, comunicando per iscritto alla Banca tale sua scelta.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto, informando il Cliente Pagatore del risultato.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

Art. 24 - Rimborsi per Operazioni di Pagamento disposti dal Beneficiario o per il suo tramite

1. Salvo che non sia diversamente previsto dal presente contratto, il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata qualora siano state soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) al momento del rilascio l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di Pagamento;
 - b) l'importo dell'operazione supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi in considerazione del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del presente contratto e delle circostanze del caso.
2. Su richiesta della Banca, il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza di tali condizioni.
3. **Nei casi di cui al comma 1, la Banca è tenuta a corrispondere l'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita.**
4. **Il diritto al rimborso è escluso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni elencate:**
 - a) che il Cliente Pagatore ha dato l'autorizzazione di pagamento direttamente alla Banca;
 - b) che, qualora l'autorizzazione sia stata data prima dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento, le informazioni relative alla predetta Operazione di Pagamento siano state fornite o messe a disposizione del Cliente Pagatore dalla Banca o dal Beneficiario con almeno 4 settimane di anticipo rispetto alla sua esecuzione, ove ciò risultasse possibile.

Art. 25 - Termini per richieste di rimborso di operazioni autorizzate

1. Il Direct Debit consente al Cliente Pagatore, in deroga a quanto previsto dall'art. 24, 1° comma, di chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata anche se non sono rispettate le condizioni previste in detto comma. Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati sul Conto di Pagamento.
2. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di Pagamento, ovvero fornisce un rifiuto motivato entro dieci Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.
3. **Il diritto al rimborso è in ogni caso escluso, oltre ai casi previsti dall'art. 24, 4° comma, se concorrono tutte le condizioni di seguito elencate:**
 - a) **il Cliente Pagatore risulta possedere un Codice Operatore Economico o equivalente estero (ad esempio partita IVA italiana);**
 - b) **il Cliente Pagatore ha sottoscritto apposito mandato, o dichiarazione sostitutiva, con cui rinuncia espressamente al diritto al rimborso di cui al comma 1, dichiarando che le operazioni di pagamento sono attinenti alla propria attività professionale o d'impresa.**

Disposizioni comuni ad Operazioni di Pagamento disposte dal Cliente Pagatore e ad Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite.

Art. 26 - Eseguitività dell'ordine

1. L'Ordine di Pagamento conforme a ogni disposizione prevista nelle Condizioni Contrattuali, all'ordine e alle istruzioni impartite viene eseguito dalla Banca sul Conto di Pagamento, in presenza di Fondi disponibili sufficienti.

Art.27 - Comunicazione di operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto

1. In caso di operazione non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto il Cliente è tenuto a darne senza indugio comunicazione scritta alla Banca. L'operazione si considera eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite.

2. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accreditato, nel caso di Cliente Beneficiario. Nei casi di cui al comma precedente, il Cliente Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso e chiedere per iscritto alla Banca di rettificare l'Operazione di Pagamento eseguita o di mantenerne l'esecuzione.

Art. 28 - Responsabilità della Banca per le operazioni non autorizzate - Rimborsi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, la Banca, nel caso in cui esegua un'Operazione di Pagamento non autorizzata, rimborsa immediatamente al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione. La Banca, in caso di addebito del Conto di Pagamento, riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita.

2. La Banca, in caso di motivato sospetto di frode, può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al Cliente Pagatore.

3. La Banca, anche in un momento successivo al rimborso di cui al primo comma, può dimostrare che l'Operazione di Pagamento era stata autorizzata dal Cliente Pagatore. In tal caso la Banca ha diritto di chiedere al Cliente Pagatore la restituzione dell'importo rimborsato.

Art. 29 - Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca

1. E' esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa vigente.

2. La Banca non è, inoltre, responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore è inesatto.

3. La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, nonostante quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.

Art. 30 - Commissioni e spese

1. Il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e le commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento.

2. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.

3. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:

- le spese per la comunicazione del proprio rifiuto, in caso di giustificato rifiuto ad eseguire un Ordine di Pagamento;
- le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento;
- le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente è inesatto.

Art. 31 - Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali, si applicano le norme e condizioni che regolano il Conto Corrente di corrispondenza e, ove sottoscritte, le norme relative ai Servizi Telematici di Web Banking e/o servizi simili."

La presente Variazione Unilaterale Generalizzata è regolata dalla parte X del Regolamento 2007-07.

Serravalle, 18 marzo 2014

La Direzione Generale